

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 116

presentata dai Consiglieri regionali

DERIU - CIUSA - ORRÙ - COCCO - AGUS - PIZZUTO - PORCU - TRUZZU - COCCIU - TICCA - PERU - SORGIA - ARONI - CANU - CASULA - CAU - CERA - CHESSA - CORRIAS - COZZOLINO - DESSENA - DI NOLFO - FASOLINO - FLORIS - FRAU - FUNDONI - LI GIOI - LOI - MAIELI - MANDAS - MARRAS - MASALA - MATTA - MELONI Corrado - MULA - PIANO - PIGA - PILURZU - PINTUS - PISCEDDA - PIRAS - RUBIU - SALARIS - SATTA - SCHIRRU - SERRA - SOLINAS Alessandro - SOLINAS Antonio - SORU - SPANO - TALANAS - TUNIS - URPI - USAI

l'8 luglio 2025

Disposizioni per l'esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce una disposizione volta a semplificare le procedure di erogazione dei contributi regionali destinati al funzionamento e alle attività di soggetti che attuano programmi di sviluppo, esonerandoli dalla prestazione di garanzie finanziarie, anche nella forma tradizionale della fideiussione.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che l'obbligo di prestare garanzie finanziarie non si applichi agli enti, organismi o soggetti giuridici, anche di natura privata, compresi i Gruppi di azione locale (GAL) e i Fisheries local action groups (FLAG), che svolgono funzioni o attività con finalità pubblicistiche o di interesse generale, quando incaricati dell'attuazione di strategie, programmi o interventi formalmente approvati dalla Regione o da autorità pubbliche competenti.

Tale esonero è giustificato da più motivazioni di ordine tecnico e funzionale:

- i soggetti in questione operano su mandato pubblico, spesso selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica o individuati dalla normativa vigente;
- le attività di tali enti sono tendenzialmente vincolate a piani o strategie approvate e sottoposte a controllo pubblico, pertanto già soggette a forme stringenti di vigilanza, monitoraggio e rendicontazione;
- la richiesta di garanzie finanziarie può comportare oneri sproporzionati, soprattutto per soggetti senza finalità di lucro e può rappresentare un ostacolo alla tempestiva attuazione dei progetti.

L'obiettivo della norma è, dunque, duplice:

- 1) ridurre gli oneri amministrativi e finanziari a carico di soggetti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico;

- 2) snellire le procedure di erogazione e anticipazione dei contributi regionali, favorendo una più efficiente attuazione delle politiche di sviluppo locale.

L'esonero non esclude in alcun modo gli obblighi di trasparenza, controllo e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, che restano integralmente garantiti attraverso le usuali procedure di monitoraggio, verifica e rendicontazione previste dai regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie per i soggetti attuatori di programmi di sviluppo e per gli enti con finalità pubblicistiche

1. I soggetti attuatori di programmi di sviluppo, finanziati con risorse europee, nazionali o regionali, quali i Gruppi di azione locale (GAL) e i Fisheries local action groups (FLAG), nonché gli altri enti, organismi o soggetti giuridici, anche aventi natura privatistica, sottoposti alle regole di diritto pubblico e che perseguono finalità pubblicistiche o che sono incaricati dell'attuazione di interventi di interesse generale o di pubblica utilità nell'ambito di strategie o programmi approvati dall'amministrazione regionale o da altra autorità pubblica competente, sono esonerati dalla prestazione di strumenti di garanzia patrimoniale o finanziaria a fronte dell'erogazione, anche in anticipazione, di contributi o finanziamenti regionali.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).